


1. UNA SUCCESSIONE SENZA....PROBLEMI

Quanti dei nostri lettori hanno fatto il testamento? Vedremo di seguito in che modo è possibile farlo. Se gli stessi nostri lettori rappresentassero il "campione medio italiano" si può verosimilmente affermare che non arriverebbero al 10% (con qualche unità percentuale da detrarre). E' bene subito sottolineare che se Sempronio non fa testamento rinuncia a "gestire" la propria quota disponibile delegando alla normativa in vigore la suddivisione del proprio patrimonio (beni immobili e proprietà mobiliari) tra i propri eredi.



Ognuno di noi ha trascorso un periodo di vita più o meno lungo durante il quale è "stato in contatto" con familiari (soprattutto figli e coniuge), parenti, amici ed altre persone con le quali abbia avuto una relazione più o meno frequente, affettiva, di affari, di subordinazione ed ognuno di questi potrebbe trovarsi in una diversa situazione economica, anche difficile. Perché allora non gestire direttamente la parte disponibile (al netto della legittima, destinata per legge alle diverse tipologie di eredi)?

Perché non aiutare, con la parte disponibile, gli eredi "più deboli"?

Perché, soprattutto in caso di imprese e/o di attività commerciali, non "guidare", attraverso il "patto di famiglia", la prosecuzione del patrimonio aziendale?

Perché non dare priorità a coloro che, per esempio, hanno svolto una funzione assistenziale nel caso in cui il de cuius ne abbia avuto bisogno?

Perché, in assenza di eredi diretti e/o non "meritevoli", si rinuncia a delle scelte che potrebbero anche gratificare associazioni benefiche e/o anche...l'amante?



Poi... ognuno è libero di fare quello che vuole ma l'importante è che egli sappia.

Cari lettori, non è nostra intenzione fare.... un nuovo esame di Diritto Privato (pertanto non verranno analizzate le tante fattispecie "minori" e le tante eccezioni, per le quali restiamo per quanto possibile a disposizione) né un trattato sulle successioni, ce ne sono tanti e ben fatti e poi.... ci sono i professionisti (anche se costano). L'unico nostro obiettivo è di "risolvere" gli argomenti e di sottoporli ai nostri lettori, come una guida pratica. Ovviamente, *as usual*, cercheremo di fare del nostro meglio anche se siamo certi di trovare una "platea" più preparata di noi.

A questo fine ci avvarremo prima di tutto del Codice Civile, poi della legge n. 286 del 2006 e del decreto legislativo 346 del 1990, di quanto dice l'Agenzia delle Entrate nella guida agosto 2014 e di alcune pubblicazioni specialistiche (tra cui quella del Consiglio Nazionale del Notariato).

1.1 – ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

E' il libro secondo del Codice Civile (c.c.) che tratta delle successioni, sottolineando nel primo articolo del Titolo 1- Capo 1 (il 456- **Apertura della successione**) che "*La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto*". Sia il momento che il luogo sono importanti. Il primo perché fissa l'istante preciso da cui decorre la procedura con i relativi termini fissati dalla normativa; il secondo che diventa di rilievo per tutti gli adempimenti di carattere fiscale e giuridico.

La delazione dell'eredità (cioè la devoluzione, l'acquisizione della eredità) è riportata nell'art. 457 che evidenzia "*L'eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria*". In altri termini, prima di tutto oc-



corre vedere se il *de cuius* ha redatto un testamento e poi procedere ad accertare/promuovere l'operatività della successione legittima che, come evidenzia lo stesso articolo, non "può essere pregiudicata nei diritti che la legge riserva ai legittimari dalle disposizioni testamentarie". In sintesi abbiamo, quindi, due tipi di successioni e cioè successione senza testamento (successione legittima o intestata) e successione con testamento (successione testamentaria o testata).



Si rientra anche nella prima casistica nel caso in cui alcuni beni non siano stati previsti nel testamento redatto.

E' il 458 l'articolo che dispone il **divieto dei patti successori**, in altri termini è nullo ogni accordo e convenzione tra le parti (tra il "dante causa" ancora in vita e i potenziali eredi, i quali sino a quando non è aperta la successione non possono disporre dei propri diritti). L'unica eccezione e/o deroga al divieto dei patti successori è il c.d **patto di famiglia** (art. 768 bis c.c., introdotto dalla legge n. 55/2006) in virtù del quale l'imprenditore, nel rispetto di alcuni vincoli previsti dalla normativa, trasferisce, in tutto in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Ma cosa ha per oggetto la successione? Cosa è il testamento? Come può essere?

Secondo l'articolo 587 del c.c. (Libro secondo, Titolo III, Capo I) "Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.....". Essendo un atto revocabile, quindi, può essere sostituito da un nuovo testamento oppure può essere annullato: è importante quindi la sequenza cronologica. Si ritiene utile, inoltre, al fine di evitare contestazioni, di revocare esplicitamente le parti o il tutto anche se si avrà la revoca tacita di tutte le disposizioni del testamento precedente che risultino in contrasto con il testamento successivo.

Abbiamo visto che oggetto del testamento "sono tutte le proprie sostanze o parti di esse" in altri termini, nella successione, tutto (o parte) il patrimonio del *de cuius*, con tutti i rapporti attivi e passivi: alcuni diritti patrimoniali, per esempio un usufrutto vitalizio su un bene immobile, non sono trasmissibili perché "muoiono" con il *de cuius*. Sempre l'articolo 587 precisa che "le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute nel testamento, hanno efficacia se contenute in un atto che ha la forma del testamento anche se manchino di disposizioni di carattere patrimoniale".

"Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge"(art. 591 c.c)

e cioè coloro che hanno compiuto la maggiore età, che non siano interdetti e che siano capaci di intendere e di volere.

"Le disposizioni testamentarie... sono a titolo universale ed attribuiscono la qualità di erede se comprendono l'universalità o quota dei beni del testatore. Le altre sono a titolo particolare ed attribuiscono la qualità del legatario"(art. 588).

Il legato, quindi, è una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario (legatario) diritti patrimoniali determinati o un bene. Il legatario, al contrario dell'erede, non risponde dei debiti ereditati con il proprio patrimonio. "L'acquisto del legato si produce senza bisogno di accettazione, salva per il legatario la facoltà di rinunciare" (art. 649 c.c.).

Tornando alle **forme** dei testamenti ordinari (art. 601 c.c. Titolo III, Capo IV, Sezioni 1) il Codice riporta il testamento olografo e il testamento per atto del notaio. Il primo: "deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore..." (602 c.c.); il secondo: "Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni..."(603 c.c.).

Il Codice prevede anche una terza forma di testamento (il testamento segreto) che (art. 604-605 c.c.) "... può essere scritto dal testatore o da un terzo....; la carta su cui sono stese le disposizioni testamentarie... deve essere sigillata... Il testatore in presenza di due testimoni consegna la carta al notaio...".

Tutti i testamenti, hanno lo stesso valore a prescindere dalla forma. Non è prevista (e quindi non è consentita) la forma orale. Si rinvia al Codice per ulteriori approfondimenti sulle tre forme di testa-



mento.

La sezione II del Capo IV tratta dei testamenti Speciali (art. 609 e seguenti) a cui rinviamo gli eventuali interessati.

1.1.1 - LA SUCCESSIONE LEGITTIMA (E LA QUOTA DISPONIBILE)

Quando Tizio, piuttosto che Caio, piuttosto che Sempronio (che nel nostro Paese sono in larghissima maggioranza, sfiorando la quasi totalità), scientemente o involontariamente non fanno il proprio testamento, ovvero in mancanza di un testamento valido, oppure fanno un testamento parziale (comprendendo anche il legato), la legge (art. 536 c.c., titolo I, capo X, sezione 1 Dei diritti riservati ai legittimari) "*riserva a favore di alcune persone una quota di eredità o altri diritti nella successione: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti, i quali vengono alla successione in luoghi di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli*".



La presente disposizione, come ricorderanno i nostri lettori più attenti, è stata modificata dall'art. 70 del Dgs n. 154/ 2013 (in vigore dal 7 febbraio 2014) quando è stata "uniformata la figura" dei figli legittimi, naturali e adottivi.

Conseguentemente il patrimonio del defunto o de cuius (che Wikipedia ci suggerisce essere: "*colui della cui eredità si tratta*") viene ripartito tra i parenti più vicini ed in caso di assenza di questi ci si allontana progressivamente fino ad arrivare al sesto grado di parentela (ricordiamo che il rapporto tra due figli/e genera una parentela di secondo grado, mentre tra genitore e figlio/a si ha una parentela di primo grado e così di seguito). In assenza di parenti entro il sesto grado (per esempio figli di due cugini), l'eredità si devolve a favore dello Stato.



Trattandosi della fattispecie più frequente riteniamo di soffermarci, prima, sulla **Successione legittima**, che si apre in assenza di un testamento valido oppure se lo stesso non dispone dell'intero patrimonio del defunto.

Vengono indicate di seguito le quote di eredità che spettano ai beneficiari nei casi più comuni, "*precisando subito che i fratelli e gli ascendenti (genitori, nonni) del de cuius possono diventare eredi soltanto se lo stesso de cuius non aveva figli e quindi non sono possibili ipotesi di concorso tra figli e i fratelli/ascendenti del defunto.*"

- **Figli:** in assenza di coniuge, ai figli spetterà l'intero patrimonio, diviso in parti uguali tra loro;
- **Coniuge:** in assenza di figli, ascendenti e fratelli, al coniuge spetterà l'intero patrimonio;
- **Concorso tra figli e coniuge:** nel caso di un solo figlio, allo stesso spetta $\frac{1}{2}$ del patrimonio e la restante metà spetta al coniuge; nel caso di più figli, a costoro spettano $\frac{2}{3}$ in parti uguali tra loro, mentre al coniuge spetta $\frac{1}{3}$ del patrimonio;
- **Fratelli/sorelle del defunto:** sono chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso il de cuius non abbia figli. Se oltre ai figli dovesse mancare anche il coniuge, i fratelli/sorelle succedono nell'intero patrimonio, in parti uguali tra loro;
- **Genitori del defunto:** possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge né fratelli, ai genitori, o all'unico genitore, sopravvissuto, spetterà l'intero patrimonio.
- **Ascendenti del defunto:** possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il de cuius non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge, né fratelli, né genitori, gli ascendenti della linea paterna succedono per la metà e gli ascendenti della linea materna per l'altra metà.
- **Concorso tra genitori e fratelli:** se con i genitori (o con uno soltanto di essi) concorrono fratelli e sorelle del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi (per cui l'eredità viene divisa in tante

parti quanti sono i soggetti chiamati all'eredità), purché in nessun caso la quota in cui succedono i genitori (o uno di essi) sia inferiore alla metà.

° **Concorso fra ascendenti, fratelli e coniuge:** al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio. La parte residua, cioè un terzo, spetta agli ascendenti ed ai fratelli e sorelle per capi, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto di un quarto del patrimonio.

Alla ripartizione del patrimonio del defunto, con la quota riservata ai legittimari si ha anche la quota cosiddetta disponibile che può essere definita quella parte del patrimonio della quale il testatore, con il proprio testamento, può liberamente disporre senza alcuno vincolo. E' il Codice Civile che riservando, in via prioritaria, quali parti debbano essere riservate ai legittimari (ai quali ovviamente andrebbe tutto il patrimonio in assenza di qualsiasi disposizione testamentaria) determina di quali parti può disporre il testatore. Le quote dei legittimari variano, come abbiamo visto, in funzione del tipo e del loro numero. Ma proseguiamo con ordine.



Ai legittimari spettano di diritto le seguenti quote (quote di riserva o di legittima) sulle quali non possono imporsi né oneri né condizioni di alcuna specie da parte del testatore.

**SUCCESSIONE
LEGITTIMA**
CATEGORIE DI SUCCESSIBILI

coniuge, discendenti legittimi, naturali, legittimati, adottivi, ascendenti, collaterali, parenti fino al 6° grado ed infine lo Stato

ORDINE

1. A padre e madre: figli in parti uguali e coniuge superstite
2. Se mancano discendenti: ascendenti legittimi, coniuge e fratelli
3. Mancando queste categorie: parenti fino al 6° grado, ovvero lo Stato

FIGLI (senza coniuge)

Figlio (unico): **1/2 legittima del figlio;** **1/2 quota disponibile ;**

Più figli : **2/3** " **dei figli ;** **1/3** " " ;

oooo

Ascendenti Legittimi : **1/3 legittima ascendenti;** **2/3** " " ;
(senza coniuge e figli)

oooo

Al **Coniuge** (senza figli e ascendenti) è riservata la metà del patrimonio. Inoltre al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se la casa era di proprietà del de cuius, o comune. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile. E quindi:

Coniuge : **1/2 legittima coniuge;** **1/2** **quota disponibile;**

oooo

Se si è in presenza di **coniuge e figli**

Coniuge ed un solo figlio: **1/3 legittima figlio;** **1/3 legittima coniuge;** **1/3 quota disponibile;**

Coniuge e più figli : **1/2 legittima figli;** **1/4 legittima coniuge;** **1/4 quota disponibile;**

oooo

Se con il coniuge (ma senza figli) concorrono gli **ascendenti legittimi**, a questi spetta un quarto ed al **coniuge** la metà del patrimonio (art. 544 c.c.). La quota disponibile è gravata del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite. Se gli ascendenti sono più di uno, la quota ad essi riservata è ripartita.



Coniuge ed ascendente: 1/2 legittima coniuge; 1/4 legittima ascendente; 1/4 quota disponibile.

ooooooo

Qualora il testamento leda i diritti dei riservatari, il testamento stesso produrrà i suoi effetti solo parzialmente; l'art. 554 c.c. stabilisce, infatti, che le disposizioni eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

E' importante evidenziare che la quota della legittima non va calcolata sul valore del patrimonio del defunto al momento del trapasso, ma considerando sia i debiti a carico del defunto sia delle donazioni in vita al momento dell'apertura della successione.

Qualora, quindi, il legittimario dovesse essere privato di tutto o in parte delle quote di legittima (sia per effetto della disposizione testamentaria sia per effetto di donazione fatta dal de cuius in vita) egli potrà far valere il proprio diritto (che si prescrive in dieci anni) mediante, come abbiamo visto, **l'azione di riduzione.**

I legittimari possono rinunciare all'azione di riduzione solo dopo la morte del testatore. Tale azione di riduzione va proposta nei confronti dell'erede ovvero, in caso di donazione, nei confronti del donatario. Se quest'ultimo avesse alienato a terzi il bene ricevuto in donazione dal defunto, il legittimario leso può in una prima fase "aggredire" il patrimonio del donatario. Qualora ciò non fosse possibile in quanto il patrimonio del donatario è insufficiente, il legittimario leso, attraverso **l'azione di restituzione,** può chiedere ai terzi acquirenti la restituzione del bene: questo è il motivo per il quale la donazioni dei beni immobiliari comporta, nella maggior parte dei casi, una svalutazione dei prezzi di mercato del bene donato.

Infine, l'azione di restituzione si prescrive dopo 20 anni la trascrizione della donazione. Per questo aspetto può bastare.

Non fanno parte del patrimonio ereditario e quindi non cadono in successione il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e le assicurazioni sulla vita. Le indennità di preavviso e di fine rapporto, dovute dal datore di lavoro alla morte del dipendente, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se a carico del lavoratore, a parenti ed affini (in base alle disposizioni normative). Il trattamento di fine rapporto e l'indennità di preavviso **non cadono in successione** e quindi non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad imposte.



Anticipiamo, per poi riprendere successivamente, che anche i titoli del debito pubblico non rientrano nell'asse ereditario. Inoltre, relativamente all'importo dell'assicurazione sulla vita: il beneficiario acquirente, per effetto della designazione da parte del contraente, un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione, per cui le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario. Conseguentemente non sono soggette ad imposta di successione e non si computano né per formare la quota degli eredi, né per calcolare se vi sia lesione di legittima (il beneficiario potrebbe esser chiamato a restituire ai legittimari lesi soltanto l'ammontare dei premi pagati).

Chi ha diritto alla successione?: i componenti del nucleo familiare del dante causa così come individuati nella normativa di riferimento.



1.1.2 - DALL'ACCETTAZIONE ALLA RINUNCIA DELL'EREDITA'

Come già accennato l'eredità si acquista con l'accettazione. E' l'articolo 470 del c.c. a stabilire che "L'eredità può essere accettata semplicemente o con il beneficio d'inventario. L'accettazione con beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore". Di questa fattispecie ce ne occuperemo in seguito.

E' l'articolo 474 del c.c. che tratta dei modi di accettazione dell'eredità, questa "può essere espressa o tacita". E' espressa (art. 475) "quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede; sono nulle sia la dichiarazione di accettare sotto condizione o termine sia l'accettazione parziale". E', invece, tacita (art. 476) quando "il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede".

Il diritto ad accettare l'eredità si prescrive in dieci anni (art. 480).



L'accettazione con il beneficio d'inventario è contemplata all'articolo 484 del c.c.. Il chiamato all'eredità per evitare la "confusione" dei due patrimoni (il proprio e quello del de cuius) può rinunciare all'eredità (qualora ritenga che la stessa sia portatrice di grossi problemi di carattere economico, perché come abbiamo visto l'accettazione comporta ..." diritti e doveri" cioè crediti e debiti) ovvero può accettare con il beneficio d'inventario, che è una speciale accettazione espressa che deve essere compiuta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale. In alcuni casi, previsti dalla legge (se i "chiamati" all'eredità sono minori, interdetti, ecc.), l'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria per legge.

Per l'accettazione con il beneficio d'inventario il Codice Civile (art. 484 e seguenti) prevede una tempistica procedurale cogente (ed alla quale rinviando il lettore interessato) che varia, però, a seconda che il chiamato all'eredità possenga o meno i beni oggetto della stessa eredità.

ooooo

Concludiamo questo paragrafo accennando alla:

a) Dichiarazione di rinuncia (art. 519 e seguenti): "La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario dove si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni". Inoltre, "E' nulla la rinuncia fatta sotto condizione o a termine o solo in parte.... Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato".

b) Nomina del curatore in caso di eredità giacente (art. 528 e seguenti): "Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditari (si è sostanzialmente in presenza di una rinuncia espresse o tacita) il Tribunale (competente) nomina un curatore..." è prevista la pubblicazione della nomina. "Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità... ad amministrarla...". Provvede inoltre al "pagamento dei debiti ereditari e dei legati... Cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata".

c) Accettazione di eredità: trascrizione (art. 2648 c.c.): è necessario trascrivere l'accettazione dell'eredità se questa ha per oggetto anche la proprietà di beni immobili.

ooooo

Prima di affrontare le importanti tematiche relative alle imposte di successione che, secondo gli esperti di materie fiscali, sono, nel Bel Paese, particolarmente "generose" verso gli eredi e per le quali si teme un inasprimento delle aliquote ovvero l'abbassamento delle franchigie, nella documentazione con-



sultata del Consiglio Nazionale del Notariato (Successioni Tutelate) sono riportate le "questioni più frequenti".

Noi adesso, a guadagno di tempo e di spazio, ne riporteremo solo le domande senza la relativa risposta. A seconda dell'interesse dei lettori che possono farci arrivare la/le loro richiesta/e (indicando il/i numero/i della domanda/e) decideremo di rispondere "one by one" (cioè singolarmente) oppure potremmo fare per tutti i richiedenti un unico documento. Nel caso specifico domande e risposte non sono "farina del nostro sacco".

Per il resto, as usual, noi siamo sempre a disposizione nell'ambito delle nostre conoscenze e competenze.

Domande:

- 1) *Che diritti ha il coniuge separato?*
- 2) *Considerato che un nucleo familiare composto da genitori e 3 figli, se il padre ha già donato a 2 figli, la madre può istituire erede soltanto il terzo figlio?*
- 3) *E' possibile redigere un testamento che non leda la quota di legittima?*
- 4) *E' possibile nominare il beneficiario di una polizza di assicurazione mediante il testamento?*
- 5) *Come influiscono la comunione legale e la separazione dei beni sui diritti successori?*
- 6) *Dove sono consultabili i testamenti pubblicati?*
- 7) *Chi può impugnare un testamento sia pubblico che olografo?*
- 8) *Come è possibile conoscere tutti i debiti assunti da defunto?*
- 9) *Come interviene la mediazione civile nella disciplina successo?*
- 10) *che diritti ha il coniuge divorziato?*
- 11) *nel caso di "comunione ereditaria" di beni del defunto, se non vi è accordo sulle modalità di liquidazione/divisione, quali sono le soluzioni?*



1.1. 2.2 – QUANTO COSTA E CHI PAGA LA SUCCESSIONE: LE IMPOSTE



Come abbiamo sopra evidenziato, la misura delle imposte di successione (e di donazioni) sono ritenute particolarmente non "penalizzanti" (qualcuno le considera generose) nel nostro Paese, soprattutto se paragonate a quelle applicate in altre importanti realtà nazionali. In occasione della presentazione da parte del Governo del d.d.l. relativo alla Legge di Stabilità 2015 correvano voci (e non solo) che nel provvedimento da varare sarebbero stati previsti degli inasprimenti attraverso un'azione combinata tra le franchigie (da ridurre) e le aliquote (da aumentare).

Benché il nostro Governo (e non solo l'attuale) sia da sempre alla ricerca di fonti utili all'incremento delle entrate, almeno per questa volta sembra (dobbiamo leggere la Legge di Stabilità nella versione finale) che rimanga invariata la normativa in vigore (L. n. 286/2006; Dlg. 346/1990 - con le modifiche successivamente apportate).

Nel nostro "lavoro" ci avvarremo di tale normativa, della Guida dell'Agenzia delle Entrate (agosto 2014) nonché della pubblicazione del Consiglio Nazionale del Notariato.

1.2.1 – CHI PAGA L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione sono gli eredi (che sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da essi stessi *) e i legatari, questi ultimi seppur limitatamente al/i singolo/i legato/i ricevuto/i. L'imposta si paga per i beni e i diritti a loro devoluti e si applica al valore della quota dei beni (base imponibile), che eccede la franchigia prevista.

MINISTERO DELLE FINANZE	
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	
Ufficio del Registro di nota	
ESTREMI DELLA REGISTRAZIONE (ANNO, QUARTIERE, NUMERO)	
NUMERO	VOLUME
<input type="checkbox"/> PRIMA DICHIARAZIONE	
<input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE D'INTEGRAZIONE	
<input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE INTEGRATA	
<input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE COSTITUTIVA	
<input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA	
DICHIAZIONI PRECEDENTI	
Numero	<input type="text"/>
Numero	<input type="text"/>
Numero	<input type="text"/>

(*) Per i meno esperti: per solidalmente responsabili si intende che ognuno degli eredi è responsabile dell'intero importo. Qualora un erede si fa carico (ovvero deve farsi carico) dell'intero pagamento dell'imposta, potrà rifarsi nei confronti degli altri eredi che si sono resi inadempienti attraverso il diritto di rivalsa.


1.2.2 – QUANTO COSTA

Per quanto concerne i beni ed i diritti ereditati **dal coniuge o dai parenti in linea retta** (figli, genitori, nipoti, ecc) si applica un'aliquota di imposta del 4% sulla base imponibile con una franchigia di 1 milione di euro. Per ogni singolo erede si comincia a pagare dopo che la quota ereditata sia superiore al milione di euro. Per questa "categoria di parenti" l'aliquota e la franchigia valgono anche per i legatari.

Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari sono dovute le imposte ipotecaria e catastale: queste sono pari, rispettivamente, al 2% ed all'1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta (168 euro fino al 31 dicembre 2013).(**)

In caso di agevolazioni prima casa (se il beneficiario ne ha i requisiti) le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta, indipendentemente dal valore dell'immobile caduto in successione.

Nel caso in cui gli eredi o i legatari siano i **fratelli/sorelle** del defunto si ha una franchigia di 100 mila euro con un'imposta di successione del 6%; (per i beni immobiliari valgono le stesse considerazioni fatte per il coniuge e i parenti in linea retta).



Nel caso di **parenti entro il IV° grado**, affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al terzo grado, si avrà sempre un' imposta del 6% ma senza franchigia.

Se gli eredi e/o i legatari sono **soggetti diversi** da quelli di cui ai punti precedenti l'aliquota è fissata all'8% e non c'è alcuna franchigia.

Infine, se l'erede e/o il legatario è un **soggetto portatore di handicap** la franchigia riconosciuta è di 1,5 milioni di euro.

(**) Le imposte ipotecaria e catastale devono essere pagate prima della presentazione della dichiarazione di successione. Per il versamento va utilizzato il modello F23, nel quale vanno indicati i codici Tributo **649T** per l'imposta ipotecaria, **737T** per l'imposta catastale.

1.2.3 – LA BASE IMPONIBILE

Le aliquote stabilite si applicano sulla base imponibile che è costituita, nella fattispecie in esame, dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario e l'ammontare delle passività ereditarie deducibili e degli oneri. Il valore sia dell'eredità che delle quote è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano. Anche i legati si considerano al netto degli oneri da cui sono gravati.

L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti.

Sono esclusi (rimandando gli interessati alla normativa specifica): le indennità di fine rapporto, i crediti contestati giudizialmente, i crediti ceduti allo Stato, i beni culturali, i titoli del debito pubblico, gli altri titoli di Stato, i veicoli iscritti al Pra.

Sono invece compresi: denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% del valore globale netto dell'asse ereditario, titoli di qualsiasi specie, beni mobili e titoli al portatore, le partecipazioni in società di ogni tipo.

Le passività deducibili sono costituite dai debiti del de cuius esistenti alla data di apertura della successione, dalle spese mediche e chirurgiche sostenute negli ultimi 6 mesi di vita del defunto e le spese funerarie (queste ultime, non superiori a 1.032,91 euro) tutte afferenti allo stesso.

Ricordiamo che nella successione debbono essere ricomprese nell'attivo ereditario anche le donazioni fatte in vita dal defunto. In buona sostanza le donazioni possono essere considerate come un'anti-

cipazione della successione.

1.2.4 – IL VALORE DEI BENI

Ci soffermiamo soprattutto sui **beni immobili**.

Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l'imposta di successione. Questa è calcolata dall'ufficio (vedere Agenzia delle Entrate), in base alla dichiarazione presentata e previa correzione di eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile. L'importo eventualmente dovuto è notificato al contribuente attraverso un avviso di liquidazione.



“**PROCEDURA DI CALCOLO:** per gli immobili ereditati in piena proprietà (cioè immobili non gravati da diritti reali di godimento), la base imponibile per il calcolo dell'imposta è costituita dalla loro rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti (ne riportiamo solo alcuni):

110 per la prima casa;

120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1);

60 per i fabbricati delle categorie A/10 e D;

40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 ed E.

Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutata del 25%”.

Per i **valori mobiliari** (azioni, obbligazioni e quote sociali) si fa riferimento a parametri appropriati (quali ad esempio il valore di borsa se si tratta di titoli quotati, ovvero al valore desumibile dal patrimonio netto se titoli non quotati).



1.2.5 – LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro **dodici mesi** dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

E' necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) e presentarlo successivamente all'ufficio territoriale dell'Agenzia nella cui circoscrizione era fissata la residenza del defunto. Quando nell'attivo ereditario sono presenti beni immobili, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, ecc..

Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli Uffici dell'Agenzia-Territorio.

Infine, e poi ci fermiamo, perché dobbiamo dedicarci agli altri articoli:

- la dichiarazione deve essere presentata da: gli eredi, i legatari o i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso dei beni; gli amministratori dell'eredità; i curatori dell'eredità giacenti, gli esecutori testamentari, i trustee (Fiduciari). Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse;
- gli estratti catastali degli immobili caduti in successione (risoluzione n. 11/E del 2013) possono non essere allegati;
- la dichiarazione rettificativa: la dichiarazione di successione può essere rettificata entro la scadenza del termine di presentazione (cioè nei 12 mesi a partire dalla morte del contribuente). In determinate situazioni (risoluzione 8/E del 2012) è possibile rettificare la dichiarazione anche oltre questo termine.



NOTIZIE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DALLA G.U.

1) Diminuisce il tasso legale:

la misura del tasso legale sugli interessi è fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre è stato pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014.

2) Detraibilità del bollo sulla ricevuta del medico: "

lo afferma FiscoOggi del 17 novembre 2014 (a firma Gianfranco Mingione). L'imposta di bollo, nella misura di 2 euro, sulle fatture per spese mediche di importo superiore a 77,47 euro è detraibile. Obbligato ad apporre la marca da bollo è il soggetto che emette la ricevuta o la fattura. Il cliente è solidalmente responsabile con il professionista per la violazione del tributo, qualora riceva la fattura senza che l'imposta sia stata assolta. In tal caso sarà obbligato, nei 15 giorni successivi al ricevimento del documento, a provvedere al pagamento dell'imposta di bollo. Sarà così esente da qualsiasi responsabilità, sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori, mentre la sanzione sarà irrogata nei confronti del solo professionista".

3) Detrazione delle spese del dermatologo:

"(FiscoOggi 9 dicembre 2014, Gianfranco Mangione). Le spese di crioterapia sostenute presso un dermatologo si possono considerare oneri deducibili. Per la corretta individuazione delle spese specialistiche che danno diritto alla detrazione del 19% è necessario verificare in concreto la sussistenza di entrambi i requisiti, soggettivo e oggettivo, della specializzazione del medico e della specialità sanitaria. Sono specialisti i medici che risultano in possesso dello speciale diploma rilasciato da un'università in ambito particolare tra cui la dermatologia. La crioterapia rientra tra le prestazioni specialistiche adottate nel campo dermatologico. Ovviamente è necessario essere in possesso della fattura/ricevuta rilasciata dal professionista o della ricevuta del ticket qualora la prestazione sia stata prestata in ambito Ssn".



4) Tassazione dell'acquisto della nuda proprietà:

"(FiscoOggi del 17 dicembre 2014; G.M). L'imposta di registro per la vendita della nuda proprietà si ottiene applicando l'aliquota del 9% (ovvero del 2% se prima casa) al valore della nuda proprietà. La base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto. Il valore di quest'ultimo si determina assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse legale (0,50% a partire dal 1° gennaio 2015). Si ottiene così la rendita annua, che deve essere moltiplicata per appositi coefficienti, che variano in base all'età anagrafica di chi cede la nuda proprietà".



Roma 21 dicembre 2014